Bari, 5 maggio 2005

Circolare 3/2005

Alle Spett. Imprese Edili della Provincia di Bari

Ai Sigg. Consulenti Discipline Sociali Prov.Bari

Alle Spett.li Agenzie per il Lavoro

Oggetto: Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari.

In forza degli accordi sottoscritti a livello nazionale, ciascuna Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente, in via telematica, alla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), <u>entro il secondo mese successivo a ciascun periodo di paga mensile</u>, l'elenco delle imprese non in regola ed a provvedere ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza mensile.

L'accentramento presso la CNCE delle posizioni di irregolarità delle imprese operanti sul territorio nazionale sancisce, a tutti gli effetti, la costituzione della "Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari".

Infatti, in sede di rilascio, da parte della Cassa Edile, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui al Dlgs. 276/2003, alla CNCE è demandato il compito, nei casi previsti e con riguardo alle risultanze comunicate mensilmente da ciascuna Cassa Edile, di certificare la **regolarità/non regolarità** su tutto il territorio nazionale, dell'impresa interessata alla richiesta del DURC.

L'impresa sarà considerata:

a) REGOLARE, quando ha versato i contributi e gli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento.

<u>Si ricorda che il termine di scadenza contrattuale di ciascun versamento è quello dell'ultimo</u> giorno del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce.

(Ad esempio, con riguardo al periodo di paga di maggio 2005, l'impresa risulterà <u>REGOLARE</u>, quando abbia effettuato il versamento delle relative contribuzioni, entro il 30 giugno 2005 e non abbia altri debiti verso la Cassa Edile per i periodi precedenti);

- **b) IRREGOLARE**, quando NON ha versato i contributi e gli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento.
 - Si ricorda che il termine di scadenza contrattuale di ciascun versamento è quello dell'ultimo giorno del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce.

(Ad esempio, con riguardo al periodo di paga di maggio 2005, l'impresa risulterà <u>IRREGOLARE</u>, quando non abbia effettuato il versamento delle relative contribuzioni, entro il 30 giugno 2005 e/o abbia altri debiti verso la Cassa Edile per i periodi precedenti);

<u>REGOLARIZZATA</u>, quando abbia effettuato, <u>successivamente</u>, il versamento dei contributi e degli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie, in ordine ai quali fu dichiarata <u>IRREGOLARE</u>.
Con cadenza mensile, l'impresa continuerà, comunque, ad essere sottoposta alla verifica di regolarità e potrà risultare, a seconda dei casi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b), <u>REGOLARE</u> o <u>IRREGOLARE</u>.

Per quanto sopra detto, ed al fine di evitare che questa Cassa Edile segnali l'irregolarità dell'impresa alla CNCE, si invitano le utenze in indirizzo a voler:

A. approntare la dichiarazione di ciascuna denuncia mensile dei lavoratori occupati, in via telematica, inderogabilmente, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza della medesima e far pervenire alla scrivente Cassa Edile, il modulo cartaceo definitivo MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI e gli eventuali moduli aggiuntivi definitivi: MOD. 01 – DOMANDA DI ISCRIZIONE IMPRESA (da trasmettersi obbligatoriamente, in sede di trasmissione della prima denuncia telematica), MOD. 01 bis – DATI ANAGRAFICI IMPRESA, MOD. 02 – DATI ANAGRAFICI LAVORATORE, MOD. 04 – LAVORATORI IN TRASFERTA ISCRITTI AD ALTRE CASSE, MOD. 05 – RICORSO AL LAVORO TEMPORANEO AI SENSI DELLA LEGGE 196/97, MOD. 06 – DICHIARAZIONE DI CODIFICAZIONE NUOVO CANTIERE, MOD. ALLEGATO "A" – DICHIARAZIONE ORE INTEGRATIVE C/RIMBORSO TRATTAMENTI DI MALATTIA—INFORTUNIO, debitamente timbrati e sottoscritti dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa, nonché la documentazione probatoria dei periodi di inabilità di malattia, infortunio e malattia professionale, dei periodi di malattia sanzionati, delle festività non dovute e dei permessi di studio, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza della denuncia, affinché la scrivente Cassa Edile possa verificarne la validità sostanziale e provvedere alla conseguente acquisizione, previa validazione.

Si ricorda che la documentazione sopra elencata richiesta per la validazione della denuncia, è considerata <u>definitiva</u> quando la relativa stampa viene effettuata, attivando l'apposita funzione del programma telematico, dopo aver chiuso la denuncia in stato di "COMPILATA".

Nel caso in cui, dopo la chiusura, la denuncia assuma lo stato intermedio di "AT.PREVEDI", sarà necessario attendere che l'istituto di previdenza complementare di settore, "Prevedi", verifichi la posizione della totalità o parzialità dei lavoratori dichiarati in denuncia e ne comunichi l'esito. Sulla base della convenzione in atto, l'istituto "Prevedi" è tenuto a comunicare gli esiti della verifica entro le 48 ore lavorative successive alla chiusura della denuncia.

Per quanto sopra detto, affinché le utenze possano far pervenire, alla scrivente Cassa Edile, il modulo cartaceo <u>definitivo</u> MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI e la relativa documentazione a corredo, <u>entro e non oltre il termine contrattuale dell'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza</u>, è necessario definire la dichiarazione della denuncia dei lavoratori occupati ed operarne la chiusura, in regime di conformità, attivando da programma, rispettivamente, le apposite funzioni "Chiudi Denuncia" e "Conferma Chiusura", inderogabilmente, <u>entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza della stessa</u>.

Le eventuali stampe effettuate prima che la denuncia abbia assunto lo stato di "COMPILATA", non sono valide ai fini della validazione della stessa, poiché riportano prestampata la dicitura "DENUNCIA PROVVISORIA".

Le denunce non validate non potranno essere acquisite dalla scrivente Cassa Edile e, pertanto, l'impresa, decorsi i termini prima detti (*ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza della denuncia*) sarà considerata inadempiente relativamente agli obblighi di dichiarazione della denuncia dei lavoratori occupati.

In caso di non ricorrenza dell'obbligo di dichiarazione della denuncia dei lavoratori occupati (sospensione o fine lavori, cessazione attività con dipendenti ecc.), dovrà essere approntata, sempre entro il termine del giorno 20 del mese successivo al mese di competenza della denuncia, la dichiarazione della denuncia mensile di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione (tipo "R") e dovrà provvedersi a far pervenire alla scrivente Cassa Edile, il relativo modulo MOD. 10 – DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA, debitamente timbrato e sottoscritto dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza della medesima.

La dichiarazione della denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione, assolve l'obbligo di comunicazione della sospensione dell'attività per qualsiasi causa.

Si invitano le utenze in indirizzo a voler prendere buona nota delle modalità e dei termini di dichiarazione della denuncia dei lavoratori occupati, precisati nella "Guida all'uso del programma On-Line per la trasmissione della denuncia unica" disponibile nell'area riservata alle imprese del sito Internet della scrivente Cassa Edile all'indirizzo Web: www.cebari.it e ad attenersi, scrupolosamente, ai medesimi, nonché a voler contattare, all'occorrenza, il Call Center della scrivente Cassa ai seguenti numeri telefonici:

080/5910218 Sig.ra Pisani Daniela 080/5910223 Sig. Contaldo Simone 080/5910202 Sig.ra Milano Vita 080/5910220 Dott. Turturro Giuseppe 080/5910217 Sig. Bruni Stefano

Si chiede alle imprese, nel loro esclusivo interesse, di far pervenire la denuncia dei lavoratori occupati o di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione, alla scrivente Cassa Edile, entro il termine perentorio dell'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento della medesima, poiché, in difetto, l'inadempienza comporterà, automaticamente, l'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese irregolari, costituito presso la CNCE.

Al riguardo, la scrivente Cassa Edile declina, sin d'ora, ogni responsabilità in ordine alle eventuali conseguenti certificazioni di **non regolarità**, che dovessero essere rilasciate.

La scrivente Cassa Edile, declina, altresì, ogni responsabilità in ordine alle eventuali certificazioni di **non regolarità**, conseguenti ad erronee o inesatte dichiarazioni operate in denuncia unica.

Le eventuali denunce cartacee a tutto il dicembre 2004 trasmesse senza l'ausilio del circuito telematico, devono risultare complete di ogni dato richiesto e determinate, per quanto attiene il numero delle ore e l'entità delle competenze dichiarati, in conformità delle vigenti disposizioni contrattuali.

Al riguardo, si invitano le utenze in indirizzo a voler definire, con celerità, le eventuali denunce cartacee risultate non conformi, di cui alle note di rettifica emesse dalla scrivente Cassa;

B. effettuare il versamento della contribuzione (contributi ed accantonamenti di gratifica natalizia e ferie) relativa a ciascuna denuncia mensile dei lavoratori occupati, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza del versamento stesso.

Infatti, ai fini dell'accertamento della <u>regolarità</u>, risultano inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 13 del vigente CIPL (Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro) della provincia di Bari e, pertanto, le imprese che dovessero effettuare il versamento della contribuzione oltre il termine sopra specificato, saranno considerate <u>non in regola</u> fino al giorno in cui tale versamento viene effettuato, unitamente alle maggiorazioni previste.

La scrivente Cassa Edile, al fine di rendere più celere l'acquisizione dei versamenti contributivi, si sta attivando per adottare, quanto prima, i più avanzati sistemi di pagamento offerti dal servizio postale e/o bancario, che garantiscono un'acquisizione telematica, in tempo reale, dei medesimi.

Nelle more, si invitano le utenze in indirizzo ad effettuare il versamento della contribuzione a mezzo bonifico bancario predisposto secondo lo schema di cui al modulo MOD. 08 – RICHIESTA DI BONIFICO ORDINARIO, con valuta fissa in favore del beneficiario, poiché lo stesso risulta essere molto più celere, in termini di acquisizione da parte della scrivente Cassa Edile, rispetto al versamento effettuato a mezzo bollettino di c/c postale.

Qui di seguito si riportano le coordinate dei c/c bancari su cui disporre i bonifici, <u>con valuta fissa in favore del beneficiario</u> da contenersi entro il termine sopra detto, per evitare di incorrere nelle maggiorazioni contributive e nella dichiarazione di non regolarità:

- c/c n. 000001149257, in essere presso il Monte dei Paschi di Siena sede di Bari, CIN "Q", ABI 01030, CAB 04000;
- c/c n. 00000005284, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Bari, CIN "P", ABI 07012, CAB 04000.

Ove l'impresa ometta di indicare la valuta fissa in favore del beneficiario, sarà acquisita la valuta di accreditamento certificata dalla banca.

Al riguardo, la scrivente Cassa Edile declina, sin d'ora, ogni responsabilità in ordine alle eventuali valute che dovessero risultare inesatte.

E' opportuno effettuare il versamento contributivo in tempi tali che permettano l'allegazione dell'attestazione di pagamento al relativo modulo MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI, da far pervenire alla scrivente Cassa Edile, ai fini della validazione della denuncia, inderogabilmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza della denuncia stessa.

C. regolarizzare, con la massima urgenza, le eventuali partite debitorie che determinerebbero, altrimenti, uno stato di **non regolarità** dell'impresa.

A tal fine, <u>si invitano le imprese iscritte a verificare ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione contributiva presso la scrivente Cassa Edile</u>.

In particolare dovrà verificarsi il ricevimento, da parte della scrivente, delle denunce dei lavoratori occupati o di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione, <u>riferite a tutto il periodo di paga di marzo 2005</u> e il pagamento della relativa contribuzione e/o di qualsivoglia ulteriore pendenza contributiva entro la data del 30 aprile 2005.

Successivamente e, con cadenza mensile, si avrà cura di accertare il ricevimento, da parte della scrivente, delle denunce dei lavoratori occupati o di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione e il pagamento delle relative contribuzioni <u>entro il termine perentorio dell'ultimo giorno del mese</u> successivo al mese di riferimento di ciascuna denuncia dei lavoratori occupati.

E' appena il caso di ricordare che la **non regolarità** è ostativa al rilascio della concessione edilizia, alla D.I.A., alla partecipazione alle gare di appalto, all'aggiudicazione di un appalto/subappalto, al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavoro e del Saldo Finale del Lavoro ed al rilascio delle attestazioni S.O.A..

Nel fare riserva di comunicare eventuali, ulteriori disposizioni che dovessero essere pattuite successivamente, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE (Dr. S. Martinelli)